

SEZIONE SECONDA

PARTI SPECIALI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX D.LGS 231/01

**Adottato con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 29/03/2023**

**Aggiornato con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 25/03/2025**

**Aggiornato con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2025**

- PARTE SPECIALE A -

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 24 del d.lgs. 231/2001

Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Truffa (Art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7. (Da eliminare viste le modifiche intervenute con Decreto Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640 bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

2. I reati contro la Pubblica Amministrazione richiamati dall'articolo 25 del d. lgs. 231/2001

Peculato (Art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Concussione (Art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (Art. 319-bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a

promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 314 bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.)

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, e 323 si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

3. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d. lgs. 231/2001 con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001 (PA).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

Aree a rischio reato:

- Impiego difforme di finanziamenti pubblici ottenuti per la formazione del personale – Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- Acquisizione di servizi da un professionista che funge da "veicolo" per la corruzione di un esponente della P.A. – Processo di Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Assunzione di nuovo personale ricollegabile ad esponenti della PA e/o della Magistratura – Processo di Gestione di assunzione delle risorse;
- Richiesta di finanziamenti pubblici o altre agevolazioni per attività formative - Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- Impiego difforme di finanziamenti pubblici concessi per ottenere agevolazioni in relazione ad assunzione di personale, acquisizione nuove risorse o per l'attivazione di stage/ tirocini - Processo di Gestione delle Risorse Umane;
- Impiego difforme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni, e/o dei finanziamenti pubblici – Processo Tecnico, Economato e Gestione immobili;
- Alterazione e contraffazione documentazione da presentare agli enti pubblici ai fini del rilascio di autorizzazioni / concessioni e licenze – Processo Tecnico, Economato e Gestione immobili;
- Promessa di denaro ad un esponente della PA e/o della Magistratura attraverso l'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite – Processo Tecnico, Economato e Gestione immobili;
- Concessione di linee di credito a condizioni di particolare favore - Processo di Gestione del Credito;
- Riconoscimento di altra utilità attraverso la cancellazione di posizioni debitorie – Processo di Gestione del Credito;

- Richieste di somme non dovute per la normale esecuzione di attività di supporto a gestione pratiche con finanziamenti agevolati – Processo di Gestione del Credito Speciale;
- Impiego difforme dalla destinazione vincolata dei contributi, delle sovvenzioni, e/o dei finanziamenti pubblici – Processo di Gestione del Credito Speciale;
- Alterazione, contraffazione dei dati comunicati per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per l'aggiudicazione di servizi di tesoreria e cassa di Enti Pubblici - Processo Incassi e Pagamenti;
- Riversamento parziale o omissivo dei tributi riscossi dalla clientela – Processo Incassi e Pagamenti;
- Erogazione pensioni a soggetti non aventi diritto (es. deceduti) - Processo Incassi e Pagamenti;
- Gestione degli adempimenti fiscali propri in qualità di intermediario finanziario e sostituto d'imposta (es. bolli su rapporti, capital gain, gestione ritenute d'acconto su fatture passive) e per conto della clientela (gestione riversamenti F24 della clientela) – Processo contabile e Incassi e Pagamenti;
- Utilizzo improprio dei conti correnti dedicati "grandi opere" - Servizi bancari tipici;
- Accensione di rapporti a condizioni di particolare favore nei confronti di esponenti della PA o soggetti a questi riconducibili - Servizi bancari tipici;
- Riconoscimento di altra utilità attraverso l'eliminazione di eventuali blocchi in procedura o mancata esecuzione di procedure di pignoramento presso terzi – Servizi legali;
- Gestione sponsorizzazioni, omaggi, azioni di marketing e beneficenza che vadano a favore di persone, enti o istituzioni riconducibili a esponenti della PA - Relazioni esterne;
- Dazione/promessa di denaro attraverso l'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite-Relazioni esterne;
- Corruzione di un organo giudicante al fine di agevolare l'esito della sentenza in cui la Banca dovesse essere coinvolta - Processo di supporto e consulenza legale e tributaria.
- Richieste di somme non dovute per la normale esecuzione di attività in ambito gestione tesoreria enti – Processo Tesoreria Enti;
- pretesa, da parte della banca, in qualità di tesoriere, del pagamento di una commissione o altra utilità per effettuare/anticipare il pagamento del mandato, in particolare in caso di dissesto dell'Ente;
- prestazione di un servizio con caratteristiche difformi a quelle pattuite al fine di conseguire un risparmio di costi – Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici);
- omesso riversamento in favore dell'ente pubblico di somme rimosse da terzi - Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici);
- acquisizione di un incasso superiore al dovuto conseguente all'errore del soggetto che dispone il pagamento e conseguente mancato ritorno dell'eccedenza non dovuta - Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici);
- omesso riversamento in favore dell'ente pubblico di somme rimosse da terzi in violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge che disciplina

l'erogazione del servizio - Processo Incassi e Pagamenti (gestione tesoreria enti pubblici).

4. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione:

- Previsione di punti di verifica ed adeguati livelli autorizzativi riguardanti dati / informazioni forniti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti e, in caso di ottenimento degli stessi, la predisposizione del rendiconto verificato ed autorizzato sull'effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.
- Processi di selezione, assunzione del personale - oltreché rispondenti alle normative di legge e degli accordi contrattuali vigenti - caratterizzati da trasparenza, obiettività e tracciabilità.
- Definizione di ruoli e competenze delle funzioni responsabili della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico, in modo da garantire, per quanto possibile, il rispetto del principio della "segregazione funzionale-contrapposizione degli interessi".
- Criteri oggettivi e verificabili per la scelta dei Partners, collaboratori, consulenti, agenti, intermediari e strumenti idonei a valutare la corretta esecuzione del contratto, la congruità del corrispettivo, la effettività della spesa e la pertinenza all'attività aziendale. È inoltre prevista una clausola risolutiva del contratto nel caso di inosservanza dei principi enunciati nel Codice di Comportamento
- Documentazione idonea e tramite supporti, cartacei o informatici, dei principali adempimenti eseguiti dalla funzione aziendale preposta nel corso delle relazioni o dei contatti stretti con la Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico.
- Previsione di idonei sistemi di controllo che consentano la verifica della regolarità delle richieste di informazioni avanzate dalla Banca nei confronti degli uffici competenti della Pubblica Amministrazione, ovvero delle richieste avanzate nei confronti della Banca da esponenti della Pubblica Amministrazione.
- Modalità di gestione delle risorse finanziarie definite in modo da consentire la tracciabilità di ogni singola operazione.
- Monitoraggio e accertamento delle risorse che intrattengono per conto della Banca rapporti con la Pubblica Amministrazione che dispongano di poteri di spesa adeguati alle funzioni loro delegate.
- Esecuzione di verifiche interne su correttezza e veridicità dei documenti e delle informazioni fornite dalla Società nei confronti della Pubblica Amministrazione o di altro Ente Pubblico ai fini della stipulazione e conclusione di accordi.

- Definizione di specifici flussi informativi tra le strutture organizzative e/o funzioni coinvolte in un'ottica di collaborazione, vigilanza reciproca e coordinamento.
- Canale di segnalazione dedicato alla denuncia verso l'organismo di Vigilanza circa eventuali anomalie riscontrate nel corso dell'attività inerente la gestione dei rapporti con Pubblica Amministrazione o con altro Ente pubblico.
- Nell'ambito del servizio esternalizzato di tesoreria per gli enti pubblici, esistenza di controlli finalizzati ad assicurare il corretto e completo riversamento delle somme riscosse per conto dell'ente.
- Abilitazione alla prestazione dei Servizi di tesoreria e di cassa sulla base di uno specifico contratto.

Le modalità operative per la gestione dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. In particolare, si fa riferimento al Regolamento Interno che descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa, al Codice Etico ed alla regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di:

- ripartizione delle deleghe per la gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione del servizio di tesoreria per conto di enti pubblici.
- Nell'ambito del servizio di tesoreria per gli enti pubblici, esistenza di controlli finalizzati ad assicurare il corretto e completo riversamento delle somme riscosse per conto dell'ente. Con riferimento alla fase di partecipazione ad un bando di gara per l'affidamento del servizio di gestione Tesoreria Enti pubblici, sono formalizzati controlli con riferimento **(i)** al rispetto dei tempi e dei requisiti del Bando, **(ii)** alle attività di analisi, valutazione e autorizzazione propedeutiche alla partecipazione alla gara, nonché **(iii)** controlli preventivi che la Banca deve condurre prima di partecipare ad un bando, con riferimento alla valutazione del rischio di credito, della competitività e sostenibilità della proposta economica e della verifica dei passaggi autorizzativi propedeutici alla presentazione della proposta.

– PARTE SPECIALE B –
REATI INFORMATICI

I REATI INFORMATICI

1. I reati informatici richiamati dall'articolo 24-bis del d.lgs. 231/2001 sono:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.):

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.):

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

La fattispecie richiede che la condotta sia tenuta a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di

determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.):

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.):

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-bis c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi

esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.):

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.):

L' art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui

all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 635-quater 1 c.p.);

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.

La pena e' della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1). La pena e' della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma»

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- quinquies c.p.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è

palesamente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-quinquies c.p.):

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Estorsione (Art. 629 comma 3, c.p.)

Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Documenti informatici (Art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l'alterazione successiva alla formazione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili, altresì, a querela della persona offesa, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Le condotte prese in esame possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

- accesso illegale (intenzionalmente e senza diritto) a tutto o a parte di un sistema informatico;
- attentato all'integrità di un sistema informatico o telematico o dei dati in esso contenuti (danneggiamento, cancellazione, deterioramento, alterazione o soppressione) effettuato intenzionalmente e senza autorizzazione;
- uso intenzionale e senza autorizzazione (consistente nella produzione, vendita, ottenimento per l'uso, importazione, diffusione e in ogni altra forma di messa a disposizione) di dispositivi specialmente concepiti per consentire l'accesso a tutto o a parte di un sistema informatico (parole chiave, codici di accesso o strumenti analoghi) o che, comunque, possano favorire la commissione dei delitti sopraelencati;
- falsità riguardante un documento informatico pubblico o privato; frode realizzata da soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di arrecare ad altri un danno.

La pena per taluni dei reati indicati risulta aggravata nel caso in cui il comportamento illecito sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati informatici

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-bis del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati informatici:

1. Produzione e gestione di documenti informatici
2. Gestione misure di sicurezza sull'infrastruttura tecnologica.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati informatici:

- Tracciabilità delle attività svolte dagli utenti con i sistemi informativi della Banca
- Impossibilità nei sistemi della Banca di installare software o utilizzare dati provenienti da fornitori diversi da quelli autorizzati dall'azienda ovvero scaricati da internet in assenza di previa autorizzazione da parte dell'unità organizzativa preposta
- Monitoraggio, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto dei lavoratori e dalla normativa in materia di Privacy, circa gli accessi agli applicativi da parte di dirigenti e dipendenti.

– PARTE SPECIALE C –
REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

I REATI ASSOCIATIVI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. I reati associativi di criminalità organizzata richiamati dall'articolo 24 ter del d.lgs. 231/2001

Associazione per delinquere (Art. 416.)

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter.)

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati associativi di criminalità organizzata

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 24-ter del D. Lgs. 231/2001.

Sono da considerare sensibili potenzialmente tutti i processi quando il reato preveda il coinvolgimento di tre o più persone. Quindi la fattispecie di associazione a delinquere deve essere considerata come aggravante di un reato presupposto. Pertanto è stata convenzionalmente attribuita alla funzione Compliance al fine di non aggravare l'analisi dei rischi

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Essendo la fattispecie dei reati associativi di criminalità organizzata potenzialmente configurabile con riferimento a tutti i processi/attività identificati come sensibili ai fini 231, saranno applicabili tutti i protocolli già individuati per ognuno di essi. Inoltre si evidenzia che la banca ha adottato un codice di comportamento nel quale viene esplicitato agli esponenti aziendali e agli altri destinatari il divieto di:

- Tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello.
- Collaborare con associazioni criminali al fine di incrementare gli utili o il profitto della Banca o qualsiasi altro vantaggio per la medesima.
- Intraprendere rapporti bancari o effettuare operazioni bancarie con soggetti sospettati di intrattenere rapporti con associazioni a delinquere.

– PARTE SPECIALE D –

**FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO
CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O
SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

FALSITA` IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

1. I reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento sono richiamati dall'articolo 25-bis del d.lgs. 231/2001

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

Alterazione di monete (Art. 454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-bis del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Gestione contanti e valori

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento:

- Procedure dove si certifichi che i soggetti cui è attribuita la funzione di maneggio di denaro contante e valori bollati siano dotati di specifici requisiti di onorabilità e professionalità definiti dalla Banca.
- Assicurarsi che gli operatori preposti alla gestione dei falsi e alla gestione della valuta estera fuori corso siano muniti di strumenti idonei alla verifica dell'autenticità degli stessi.
- Procedure dove il denaro e/o valori bollati risultati falsi siano specificamente disciplinati mediante apposita disposizione organizzativa.

- PARTE SPECIALE E -
REATI SOCIETARI

I REATI SOCIETARI

1. I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del d.lgs. 231/2001

False comunicazioni sociali (Art.2621 Codice Civile)

"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."

Si tratta di un reato proprio con del dolo specifico caratterizzato dal fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto.

La condotta può consistere nel consapevolmente:

- a) esporre fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero;
- b) nell'omettere fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

I soggetti passivi ovvero i destinatari delle comunicazioni sono i soci o il pubblico.

Si tratta di reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui il bilancio, le relazioni o le altre comunicazioni sociali sono portate a conoscenza dei destinatari. Nel caso di comunicazioni orali, l'illecito si consuma nel momento della dichiarazione e nel luogo in cui questa è stata diffusa; nel caso di comunicazioni scritte, l'illecito si consuma nel momento e nel luogo in cui tali dichiarazioni sono poste nella disponibilità dei soci e del pubblico secondo le modalità prescritte dalla legge. In particolare, nel caso di bilancio, il reato si perfeziona nel luogo in cui si riunisce l'assemblea ed il bilancio viene illustrato ai soci e si consuma nel momento del deposito dello stesso presso la sede sociale.

Fatti di lieve entità (Art. 2621-bis Codice civile)

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui all'art. 2621 c.c. quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal

secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge fallimentare, Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo) In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 Codice Civile)

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni."

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

Con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, l'art. 25-ter del citato decreto richiama, attualmente, la norma civilistica abrogata, mentre non fa riferimento alcuno al reato introdotto dalla legge 262/2005, lasciando intendere il venir meno della responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell'art. 25-ter, con riferimento al reato di falso in prospetto.

Tale condotta criminosa consiste nell'espore, nei prospetti richiesti ai fini dell'offerta al pubblico di prodotti finanziari o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di

scambio, false informazioni idonee ad indurre terzi in errore od occultare dati o notizie con la medesima intenzione.

Si precisa che:

- deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Impedito controllo (Art. 2625 Codice Civile).

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali [alle società di revisione], sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.”

Trattasi di un reato proprio i cui Soggetti responsabili sono gli amministratori.

Per l'ipotesi delittuosa è necessario il dolo generico mentre per l'ipotesi di illecito amministrativo è sufficiente l'elemento soggettivo della colpa.

L'“artificio (idoneo)” può ravvisarsi anche nella semplice menzogna, nel silenzio, nel tacere circostanze rilevanti ai fini del controllo. L'artificio deve essere idoneo, considerate le caratteristiche del caso concreto.

Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 Codice Civile).

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.”

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori (“reato proprio”).

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627 del codice civile, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la Società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, che viene in tal modo depauperato a vantaggio dei soci.

Per tale motivo, pare invero difficile ipotizzare che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della Società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente.

In relazione ai rapporti infragruppo, appare possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi è possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato facendosi restituire indebitamente i conferimenti, effettuati in una società del gruppo, in modo simulato attraverso il pagamento di servizi non resi o erogati a condizioni più onerose di quelle di mercato.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 Codice Civile)

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società valgono, al riguardo, le osservazioni compiute con riferimento alla disposizione precedente, risultando anche in tale caso delicato i profili di rilevanza della fattispecie in esame in relazione alle operazioni infragruppo.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 Codice Civile).

"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto."

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione, fuori dei casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali della Società o della Società controllante che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto in relazione alla fattispecie di cui all'art. 2627 del codice civile, configura una modalità di estinzione del reato la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 Codice Civile).

"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono gli amministratori ("reato proprio");
- configura una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato a favore dei creditori prima del giudizio.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, trattandosi di un reato che viene di regola commesso al fine di preservare l'interesse sociale, a scapito dei diritti dei creditori, alla sua commissione da parte degli amministratori può conseguire un coinvolgimento della persona giuridica nel relativo procedimento penale.

Tipico è, ad esempio, il caso di una fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura di opposizione prevista dall'art. 2503 del codice civile a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis Codice Civile).

"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale prevede che si dia notizia agli amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società.

Sono soggetti attivi del "reato proprio", l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. Finanza, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. Bancario, del T.U. Finanza.

Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 Codice Civile).

"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."

Tale reato può consumarsi quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori e i soci conferenti (anche in questo caso si è in presenza di un "reato proprio").

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, le operazioni idonee ad integrare l'elemento oggettivo del reato in esame possono essere compiute per una pluralità di fini, molti dei quali realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ad esempio, mediante l'aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire la rappresentazione - evidentemente fallace - di una solida situazione patrimoniale della Società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 Codice Civile).

"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni."

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori medesimi.

Si fa presente che:

- soggetti attivi sono i liquidatori ("reato proprio");
- parimenti a quanto previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2629 del codice civile, costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno effettuato

a favore dei creditori prima del giudizio.

Corruzione tra privati (Art. 2635 Codice Civile).

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Tale condotta si verifica nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Si applica la pena prevista per il reato di cui sopra se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

È punibile chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nei periodi precedenti.

Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis Codice Civile).

"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la

promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."

Ai sensi dell'art. 2635 bis c.p. è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635 c.p. ridotta di un terzo, quando l'offerta o la promessa non sia accettata. La stessa pena si applica, qualora la sollecitazione non sia accettata, agli stessi soggetti di cui al comma 1 che sollecitano per sé o per altri ed anche per interposta persona una promessa o dazione di denaro o di altra utilità per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Il terzo comma della norma in esame è stato abrogato con la L. 3/2019 (Legge Spazzacorrotti), che ha eliminato la procedibilità a querela del reato di istigazione alla corruzione tra privati e stabilito la procedibilità d'ufficio.

Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 Codice Civile).

"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni."

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Con riferimento ad eventuali profili di rischio per la Società, vengono in particolare in considerazione le fraudolente manovre degli amministratori o di soci idonee ad influenzare il costituirsi delle maggioranze assembleari, allo scopo di far assumere deliberazioni conformi all'interesse della Società, ma in spregio dei diritti delle minoranze nonché attraverso mezzi illeciti e tali da determinare un pregiudizio al corretto funzionamento degli organi sociali.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 Codice Civile).

"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima,

sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative."

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge (Banca d'Italia, Consob, ecc.), al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza (anche su base consolidata); ovvero attraverso l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

La condotta criminosa si realizza, altresì, quando siano, in qualsiasi forma, anche mediante omissione delle comunicazioni dovute, intenzionalmente ostacolate le funzioni delle Autorità di vigilanza.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ("reato proprio");
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Gli ambiti di attività in relazione ai quali si prospetta un dovere di collaborazione con l'Autorità di vigilanza sono diversi: vengono in considerazione, ad esempio, la vigilanza informativa, nell'ambito della quale la Società può essere tenuta a trasmettere alla Banca d'Italia situazioni, dati, nonché ogni documento richiesto (art. 66 del T.U. Bancario), la vigilanza ispettiva comportante l'obbligo di esibire i documenti richiesti in sede di ispezione (art. 68 del T.U. Bancario).

Il reato in parola si presenta a forma libera, tale cioè da ricomprendere comportamenti ostruzionistici di varia natura e si potrà pertanto configurare nel caso di inottemperanza all'ordine di convocazione – da parte delle Autorità di Vigilanza - degli amministratori, dei sindaci e dei dirigenti, oppure di omessa convocazione degli organi collegiali, quando richiesta dalla Banca d'Italia per proporre l'assunzione di determinate decisioni.

La Banca pone particolare attenzione nel richiamare i soggetti posti in posizione apicale a improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di correttezza, trasparenza e massima collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo essere considerati di ostacolo all'attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

“Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.”

La valutazione sull'applicabilità alla propria organizzazione del delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del menzionato certificato relativo alle operazioni societarie transfrontaliere, tenendo in considerazione la natura del proprio business, le proprie prospettive di crescita e le strategie passate, presenti e future è stata effettuata prestando attenzione all'ambito delle operazioni societarie straordinarie e alle correlate attività preliminari di natura documentale e dichiarativa. Il reato non ha comportato modifiche al Modello in quanto, considerate le attività espletate dalla Banca, appare molto remota la possibilità che la stessa ponga in essere operazioni straordinarie transfrontaliere.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 ter del d.lgs. 231/2001 (Reati Societari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

- 1. Processo amministrazione e fiscale**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Fraudolenta rilevazione, registrazione e rappresentazione di attività della Banca nelle scritture contabili;
 - b) Formulazione di valutazioni e stime di bilancio della Banca in maniera non rispondente al vero o, comunque, in violazione della normativa applicabile;
 - c) Redazione del bilancio d'esercizio e gestione delle attività connesse (e.g.: prospetti, informativa e allegati, modulistica di vigilanza) in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca, mediante esposizione di fatti non rispondenti al vero od omissione di fatti rilevanti;
 - d) Approvazione del bilancio di esercizio in violazione della normativa civilistica di settore applicabile, delle norme o linee guida dettate dagli Organi di Vigilanza e/o delle esigenze della Banca;

- e) Tenuta e conservazione dei Registri e dei Libri Obbligatori e del Fascicolo di Bilancio in maniera non conforme alla normativa fiscale e civilistica applicabile;
- f) Gestione della fatturazione attiva in maniera non conforme alla normativa fiscale o contabile applicabile, mediante fatturazione di importi inferiori a quanto effettivamente percepito od omissione della fatturazione relativa a compensi percepiti;

2. Processo comunicazione e promozione istituzionale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni con l'Autorità di Vigilanza nell'ambito dell'esercizio dell'attività ispettiva, di vigilanza e di controllo da questi svolte (e della loro relativa verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati, ricezione e verifica delle sanzioni, stanziamento somme necessarie alla copertura di eventuali spese da sostenere sia per le sanzioni sia per far fronte ai reclami, gestione segnalazioni);
- b) Gestione dei rapporti con esponenti dell'Autorità di Vigilanza (relativamente ad adempimenti normativi ed amministrativi), anche per il tramite di soggetti esterni, in violazione della normativa applicabile;
- c) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
- d) Fraudolenta gestione delle attività di marketing e della gestione degli omaggi in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca;
- e) Fraudolenta gestione delle sponsorizzazioni e delle erogazioni liberali in violazione ai principi di trasparenza e correttezza perseguiti dalla Banca.
- f) Predisposizione fraudolenta di documentazione in ambito della reportistica di sostenibilità.

3. Processo consulenza e supporto legale e fiscale, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Selezione e assegnazione della pratica al legale esterno in violazione dei principi di correttezza e trasparenza della Banca;
- b) Definizione fraudolenta degli accordi transattivi;
- c) Esecuzione fraudolenta o omessa esecuzione delle attività nei confronti della clientela a seguito di provvedimento giudiziale;
- d) Gestione fraudolenta dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (civili, penali, amministrativi, giuslavoristici).

4. Processo finanza, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione fraudolenta dei prestiti obbligazionari;
- b) Predisposizione informativa per emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari di carattere ingannevole verso il pubblico;
- c) Gestione del portafoglio titoli con modalità non conformi alla normativa;

5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Ricerca e fraudolenta selezione dei fornitori indicati o graditi ad un esponente di una società terza ovvero appositamente in contrasto con le normative e le best practices di settore;
- b) Apposita fraudolenta gestione dell'assegnazione della fornitura di beni e/o servizi (gara / trattativa diretta) utilizzando criteri non rispondenti al vero e in contrasto con le best practices di settore;
- c) Predisposizione, stipula e trasmissione del contratto/ordine d'acquisto in modo non veritiero e fraudolento mediante altresì il concorso di altre funzioni aziendali;
- d) Fraudolenta qualifica e monitoraggio fornitori non conforme alle best practices e alle disposizioni normative della Società;
- e) Ricezione beni e servizi ed omessa emissione ovvero emissione fittizia del benestare al pagamento;
- f) Gestione delle anagrafiche dei fornitori mediante condotte fraudolente e secondo canoni non conformi alle best practice di mercato;

6. Processo gestione organi sociali, partecipazioni e soggetti collegati, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Gestione fraudolenta delle comunicazioni verso i soci, mediante esposizione di dati parziali o non veritieri od omissione di dati rilevanti;
- b) Convocazione e conduzione delle adunanze ed assemblee degli organi sociali in violazione della normativa applicabile e/o dello statuto della Banca;
- c) Presentazione e/o messa a disposizione, nell'ambito delle adunanze ed assemblee degli organi sociali, di documentazione contenente dati parziali o non veritieri o nella quale siano stati omessi dati rilevanti;
- d) Gestione degli atti degli Organi Sociali della Banca in maniera difforme dalle previsioni normative e/o statutarie, in particolar modo con riferimento alle modalità di espressione del voto e di verbalizzazione;
- e) Fraudolenta restituzione dei conferimenti ai soci o liberazione dall'obbligo di versarli;
- f) Ripartizione di utili e/o riserve fuori dai casi previsti o con modalità non conformi a quanto previsto dalla normativa e/o dallo statuto della Banca;
- g) Omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- h) Fraudolenta gestione delle partecipazioni in altre società (siano esse banche appartenenti al gruppo bancario o altre società partecipate).

7. Processo risk management, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:

- a) Omessa gestione ovvero gestione consapevolmente non conforme agli obblighi che impongono la comunicazione dei flussi di reporting, delle segnalazioni e comunicazioni, ovvero dell'informativa in ambito di risk management, e violazione della normativa bancaria di riferimento.

- 8. Processo risorse umane**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Gestione anagrafica dei dipendenti in modo fraudolento al fine di nascondere eventuali irregolarità ovvero creare fondi extra contabili destinati a scopi corruttivi;
 - b) Gestione note spese, trasferte e spese di rappresentanza in modo non conforme al fine di creare disponibilità finanziarie da utilizzare a fini corruttivi;
 - c) Selezione, assunzione, inserimento del personale e gestione della cessazione del rapporto di lavoro in modo non conforme al fine di strumentalizzare ad interesse o vantaggio della Società l'assunzione di risorse legate a soggetti terzi;
 - d) Assegnazione e gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali (es. personal computer/laptop/tablet, carte di credito, cellulari/smartphone, autovetture, ecc.) al fine di condizionare un soggetto privato e ottenere una misura di compiacimento;
 - e) Gestione amministrativa del personale in modo fraudolento (e.g. elaborazione cedolini, calcolo imposte e contributi, alterazione giorni ferie/permessi/malattia sia di dipendenti effettivi che fittizi ecc.) al fine di creare extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a favore di un esponente;
 - f) Elaborazione fraudolenta delle dichiarazioni contributive previdenziali e assistenziali di dipendenti effettivi che fittizi, al fine della creazione di fondi extracontabili da destinare a scopi corruttivi e/o della concessione di utilità a soggetti privati;
 - g) Valutazione fraudolenta delle performance del personale dipendente finalizzato all'erogazione degli incentivi e dei bonus annuali mediante riconoscimento di aumenti/fringe benefit fittizi ai dipendenti per creare disponibilità finanziaria da utilizzare a fini corruttivi.
- 9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Fraudolenta gestione del reporting delle segnalazioni individuali in violazione della normativa bancaria di settore;
- 10. Supporto logistico e tecnico**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
- a) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto passivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
 - b) Stipula fraudolenta dei contratti di affitto attivo ovvero in contrasto con le norme di diritto civile e/o bancario;
 - c) Fraudolenta gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria - programmata/non programmata;
 - d) Mala o fraudolenta gestione delle attività di regolarizzazione e messa a norma degli immobili in contrasto con le norme applicabili
 - e) Mala o fraudolenta gestione delle attività connesse all'individuazione dei beni di proprietà della Società che possono essere alienati (valutazione e stima dei valori

dei beni, attività operative relative alla vendita e/o al passaggio di proprietà dei beni, ecc.) in contrasto con la normativa applicabile;

- f) Fraudolenta gestione amministrativa dei contratti di affitto/locazione (e.g. rinnovo, modifica, recesso, ecc.) in violazione alle linee guida e best practices applicabili.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ciascuno dei processi identificati sono stati individuati i controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati societari.

1. Processo amministrazione e fiscale:

- Il processo operativo di gestione e aggiornamento del Piano dei Conti garantisce la segregazione, la tracciabilità delle attività e l'archiviazione delle informazioni operando sul sistema informativo SIB2000.
- Viene garantito il rispetto di adeguati livelli autorizzativi. In particolare, il processo di apertura di un nuovo conto prevede la predisposizione di un promemoria di apertura, e il successivo inserimento a sistema del conto una volta ottenuta approvazione dal Responsabile
- Sono previste verifiche circa la presenza di eventuali conti non associati ad alcuna voce di bilancio al fine di intercettare eventuali disallineamenti, l'apertura di un nuovo conto prevede infatti il collegamento alla rispettiva voce di bilancio.
- Il monitoraggio della veridicità, accuratezza e completezza dei dati viene garantito sulla base dell'estratto conto dei singoli conti societari, per i quali è prevista una riconciliazione degli importi delle fatture con gli incassi e una registrazione nel programma di contabilità delle singole registrazioni. Inoltre, la struttura incaricata alla predisposizione del Bilancio e alla gestione della contabilità predispone una bozza di calcolo fiscale sull'apposito applicativo "Sibil" dove la compilazione del Modello è guidata. Tale bozza viene successivamente rivista dalle strutture competenti mediante dedicata review di merito.
- Con riferimento ai costi del personale è predisposto un Tabulato TFR condiviso con il consulente del lavoro che predispone i cedolini sulla base dei dati di input. Una volta ricevuto il flusso di ritorno dal consulente esterno o altro soggetto, viene predeterminato il Fondo TFR e viene aggiornato il prospetto riepilogativo delle componenti ordinarie dei costi del Personale sulla base dei dati ricevuti.
- Il processo in materia di bilancio e contabilità, si caratterizza per un elevato livello di tracciabilità delle attività, considerato che sono previste delle impostazioni procedurali standardizzate (e.g. Modelli IFRS)
- La nota integrativa viene visionata dal Responsabile della struttura organizzativa competente in Banca, e, successivamente, sottoposta al CdA che ne cura poi la trasmissione, per l'approvazione del Bilancio, all'Assemblea.
- Verifica del Collegio Sindacale.
- Attestazione del Revisore Esterno.

2. Processo comunicazione e promozione istituzionale:

- Viene garantita la tracciabilità e l'archiviazione di tutte le richieste delle Autorità di Vigilanza, anche attraverso la verbalizzazione degli incontri Ispettivi, il monitoraggio degli scambi documentali e l'archiviazione in formato digitale delle attività svolte nel corso di tutte le ispezioni fino alla loro conclusione.

- I soggetti che ricevono richieste dirette dall'Autorità di Vigilanza hanno l'onere di inoltrarle alla struttura della Banca che si occupa di trasmettere le richieste alla Funzione competente garantendo il presidio della tracciabilità delle comunicazioni.
- Le utenze degli ispettori hanno una durata predefinita. In tal modo viene garantita la tracciabilità delle informazioni e archiviazione.
- Il Report finale di ispezione viene messo a disposizione degli organi garantendo la condivisione delle informazioni.
- Viene garantito il corretto monitoraggio dell'attività di follow up da parte delle funzioni competenti.
- Per quanto riguarda l'ambito delle sponsorizzazioni ed erogazioni liberali, viene garantita la tracciabilità del processo e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi, considerato che il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, all'interno del budget annuale, l'importo da destinare ai singoli macro ambiti, definiti in coerenza con la rendicontazione di sostenibilità prevista, tempo per tempo vigente. Con riferimento a ciascuna richiesta viene predisposto un documento riassuntivo da presentare come "PROPOSTA" (completa di importo) all'Organo deliberante, previsto dalle delibere o dalla normativa interna della Banca in materia di spese, con l'indicazione espressa delle motivazioni che orientano la valutazione.
- In caso di accoglimento della proposta, la Struttura competente procede:
 - a) per le *sponsorizzazioni*, con la stesura del contratto, possibilmente sulla base di modelli standard, la cui stipula avviene per scambio di corrispondenza (in via preferenziale tramite PEC);
 - b) per le *erogazioni liberali*, con la stesura della lettera di comunicazione della decisione favorevole e di invio della stessa all'ente/associazione/soggetto richiedente, corredata dai moduli tramite i quali raccogliere dati utili ai fini fiscali e all'erogazione del contributo.
 - a) Per le sponsorizzazioni, la tracciabilità, l'archiviazione delle attività e la previsione di adeguati livelli autorizzativi viene garantita anche attraverso l'utilizzo di una procedura informatica. Infatti, si segue l'iter Ivalua che prevede la validazione da parte del Responsabile di Categoria e del Procuratore. Il pagamento viene materialmente disposto da un diverso ufficio della Banca
- La Struttura competente all'interno della Banca per il processo di gestione delle erogazioni liberali e sponsorizzazioni rende disponibile la specifica rendicontazione di dettaglio di tutti gli interventi sostenuti, sia per le sponsorizzazioni che per le erogazioni liberali, all'Organismo di Vigilanza e al Consiglio di Amministrazione.
- Viene garantita l'archiviazione e la conservazione della documentazione prodotta (cartacea e/o elettronica) in modo da consentire la ricostruzione delle diverse fasi del processo.

3. Processo consulenza e supporto legale e fiscale:

- Gli incarichi nei confronti dei Legali Esterni vengono conferiti per iscritto sulla base di una Lettera di Incarico (Modello standard) garantendo in tal modo uniformità degli standard contrattuali e verifica degli stessi.

- I Legali Esterni sono selezionati secondo criteri di professionalità, competenze tecniche, esperienza, specializzazione ed economicità, tenuto altresì conto della struttura e della organizzazione dei relativi studi professionali di appartenenza.
- Per agevolare l'individuazione dei Legali Esterni ai quali attribuire gli incarichi, e per garantire il rispetto di criteri di selezione e valutazione condivisi, sono individuati i seguenti presidi:
 - i Legali Esterni operano secondo gli indirizzi della Banca, seguendo linee di azione condivise ed approvate dall'entità che conferisce il Mandato.
 - Viene garantito il monitoraggio dell'attività svolta dai legali esterni, da parte delle funzioni interne della Banca.
 - vengono istituiti due elenchi (gli "Elenchi") da parte della Capogruppo e della Banca, i quali si distinguono in:
 - a. un elenco tenuto dalla Banca (l'"Elenco Specifico");
 - b. un elenco tenuto dalla Capogruppo (l'"Elenco Generale"), il quale ricomprende i Legali Esterni selezionati da quest'ultima nonché quelli indicati negli Elenchi Specifici (di cui sopra).
- I Mandati sono affidati ai Legali Esterni iscritti negli Elenchi di cui sopra e possono essere concordate tabelle tariffarie unificate e condizioni convenzionate a seguito di accordi con gli stessi da ricomprendere nei relativi Mandati. L'affidamento di incarichi, unitamente ai Mandati, ai Legali Esterni è gestito in conformità con la normativa interna in materia di Gestione della spesa.
- viene garantito il monitoraggio periodico dello status dei contenziosi in corso, in coordinamento con i legali esterni incaricati, anche al fine di monitorare l'effettiva attuazione della strategia processuale condivisa;
- La Selezione e contrattualizzazione del legale esterno avviene nel rispetto del processo della spesa, con la tracciabilità garantita dallo strumento informatico utilizzato.

4. Processo finanza:

- La regolamentazione interna della Banca disciplina ruoli e responsabilità relativamente all'attività di redazione e pubblicazione del prospetto informativo di prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari.
- I rapporti contrattuali e le comunicazioni alla clientela, al mercato e alle controparti con cui la Banca si interfaccia, sono improntati su principi di onestà, professionalità e trasparenza. I presidi normativi della Banca prevedono l'obbligo di informare i clienti in modo chiaro e completo sui prodotti e servizi offerti e relative condizioni applicate, facilitandone la comprensione e scelte più consapevoli.
- Sono previsti controlli in merito alla redazione della documentazione prevista dalla legislazione vigente in materia di prestiti obbligazionari e finanziari, in modo che sia garantito il rispetto della normativa vigente.
- Sono previsti controlli di primo livello sul processo finanza, che vengono svolti attraverso il monitoraggio dei limiti operativi e dei target strategici da parte delle strutture competenti.
- Adeguate livelli autorizzativi all'interno del Processo Finanza vengono garantiti anche attraverso la formalizzazione, a livello di Gruppo, della Strategia di gestione del Portafoglio, la quale definisce gli obiettivi di rischio rendimento, le regole di composizione del portafoglio di proprietà di Gruppo in funzione del contesto di mercato corrente.

- La Banca, individua e propone le iniziative di gestione strategica del portafoglio di proprietà coerentemente alla strategia complessiva perseguita dal Gruppo e dal RAF.
- Per quanto riguarda la predisposizione dei prestiti obbligazionari o altri strumenti finanziari, sono presenti disposizioni procedurali e organizzative che garantiscono la tracciabilità del processo sia attraverso l'utilizzo di una procedura informatica che prevede un blocco automatico in caso di vendita di un prodotto (prestito obbligazionario) a un cliente che presenti un profilo mifid non adeguato rispetto al prodotto, sia con l'utilizzo di modelli di prospetto IMTM altamente standardizzato.
- Viene garantita la segregazione di ruoli tra soggetto proponente, deliberante e controllore del prospetto.

5. Processo gestione e ottimizzazione della spesa:

- La tracciabilità delle attività, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi è garantita dall'utilizzo di Ivalua come applicativo di gestione del processo della spesa.
- l'esigenza di spesa viene tracciata attraverso l'applicativo che prevede un apposito campo in cui viene giustificata l'esigenza di acquisto e in cui il richiedente inserisce i dettagli della richiesta d'acquisto. È inoltre previsto un iter approvativo rafforzato per l'approvazione dell'ODA in extra budget. All'interno di Ivalua, infatti, viene verificata la disponibilità di Budget per ogni determinata RDA. Tale verifica è automatizzata all'interno della piattaforma. Laddove non vi fosse disponibilità di budget, è stato regolamentato lo spostamento dello stesso nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- La componente contrattuale è presidiata da un modulo di Ivalua "Pratica Contrattuale". All'apertura della pratica contrattuale è prevista la verifica sui presidi normativi (diversificati in base alle categorie di spesa). Tale verifica avviene anche mediante caricamento di documentazione sulla piattaforma Ivalua. In tal modo è garantita la tracciabilità dell'approvazione.
- I contratti sottoscritti prevedono la clausola 231 in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Gruppo Gestione della Spesa e alle procedure adottate dalla Banca.
- Il processo prevede l'approvazione della fattura garantendo livelli autorizzativi diversi.
- È presente una matrice di spesa con apposite procure.
- È presente un registro Fornitori di Gruppo. In particolare, con riferimento ai fornitori censiti nel registro viene richiesta e archiviata documentazione (Durc, Dichiarazione per Presa visione, , etc.); È prevista la suddivisione della tipologia dei fornitori e relativa differenziazione dei controlli che vengono effettuati nei loro confronti sulla base del livello di rischio e della tipologia di fornitura.
- È previsto un sistema di controllo rafforzato per le forniture/ esternalizzazioni a parti correlate.

6. Processo gestione Organi Sociali, partecipazioni e soggetti collegati

- Viene garantita la tracciabilità delle attività e l'archiviazione della documentazione con la previsione che la convocazione dell'Assemblea è deliberata dal CdA e la comunicazione è inviata ai soci a mezzo PEC, inoltre le adesioni da parte dei soci e le eventuali deleghe vengono raccolte e archiviate.

- Sono previste modalità di verifica della legittimità della partecipazione dei soci in assemblea (anche per i casi di partecipazione in video-conferenza).
- Il verbale assembleare viene formato successivamente all'assemblea e viene circolarizzato ai soci nel rispetto della normativa vigente e archiviato per garantire la tracciabilità.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la Gestione dei Conflitti d'Interesse in relazione agli adempimenti ex art. 2391 c.c. e 53 TUB, che disciplina in particolare il Registro 2391 laddove è possibile registrare anche la data dell'operazione, la tipologia e la dichiarazione del soggetto. Il Regolamento prevede il monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse.
- Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità della Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il Regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute del CdA. Il Regolamento in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.
- È presente un Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati, che disciplina l'individuazione, l'approvazione e l'esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni finalizzati a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e degli iter deliberativi stabiliti dalle Disposizioni. Sono previste schede di censimento a norma della circolare 285/2013 di Banca d'Italia e dell'art. 136 TUB e il registro affini (unicamente per finalità informative).
- In relazione al processo di gestione delle Partecipazioni, Il Regolamento di Gruppo per la gestione degli investimenti partecipativi, disciplina i presidi in grado di garantire la tracciabilità delle attività, l'archiviazione della documentazione e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- Sono previste attività di monitoraggio trimestrale del rispetto dei limiti normativi e interni da parte della Funzione Risk Management della Banca.

7. Processo risk management:

- I flussi periodici verso l'Autorità di Vigilanza sono mappati e censiti all'interno della normativa interna che disciplina anche i relativi processi di alimentazione dei suddetti flussi.
- Con riferimento alla reportistica, relativamente ai flussi periodici, vengono utilizzati dei template dello STE (*Short Term Exercise*) che vengono inviati a scadenze regolari (stabilite da BCE) tramite Infostat; sono presenti report a scadenze regolari ogni trimestre o con periodicità differenti, che la Struttura competente ha provveduto a mappare (e.g. rischi di liquidità, operativi, di credito, etc).
- La regolamentazione interna della Banca prevede la formalizzazione dei flussi informativi della DRM verso le altre funzioni e le Autorità di Vigilanza.

- Sono previste attività di verifica e di controllo formale dei vari template prima dell'invio alle Autorità di Vigilanza. Nel dettaglio, viene effettuata una verifica da parte del Responsabile del singolo servizio che produce l'informativa, sono inoltre presenti presidi di data quality sui dati di input, a garanzia della tracciabilità del processo.
- Nell'ambito delle segnalazioni si applicano i Requisiti di governo e aggregazione del dato (*Principles for effective risk data aggregation and risk reporting*)

8. Processo risorse umane:

- In Banca è presente un'apposita struttura che gestisce la pubblicazione delle job position all'interno del portale sul sito della Società, nonché la ricezione delle rispettive candidature
- Il processo di recruiting prevede le seguenti fasi:
 - a) La Job description viene condivisa tra le diverse funzioni della Banca coinvolte a seconda della posizione aperta, garantendo il rispetto di adeguati livelli autorizzativi nonché una corretta segregazione delle attività;
 - b) Nel corso dell'iter di selezione è previsto che il candidato deve dichiarare di avere/non avere "Conoscenti o Parenti in Azienda". Qualora il candidato risponda in modo affermativo, tale aspetto viene approfondito in sede di primo colloquio.
 - c) le schede di valutazione dei candidati vengono archiviate all'interno di un'apposita cartella/repository che garantisce tracciabilità delle informazioni;
 - d) Le assunzioni vengono deliberate dalla Direzione Generale, eccetto quelle di competenza del CdA nel rispetto di adeguati livelli autorizzativi.
- La segregazione delle attività e il rispetto di adeguati livelli autorizzativi viene garantito anche dalla presenza di più fasi di colloqui distinte e bloccanti.
- La Banca si avvale del supporto di un'agenzia di Head Hunter nel caso in cui il candidato debba avere particolari caratteristiche o nel caso di assunzione di dirigenti o figure specifiche.
- L'anagrafica dipendente viene censita tramite l'applicativo Success Factor, che è il sistema deputato a mantenere l'anagrafica unica a livello di Gruppo.
- Le credenziali di accesso come amministratori a Success Factor sono disponibili esclusivamente ad utenti predeterminati dell'Area Risorse Umane, i quali sono gli unici a poter movimentare i dati.
- La nota spese viene autorizzata dal Responsabile del dipendente che richiede il rimborso delle spese. La procedura informatica "Concur", interna a SAP, permette all'utente di caricare gli scontrini ed effettua automaticamente la verifica degli stessi.
- È prevista l'autorizzazione del Responsabile per assegnazione di beni strumentali; è prevista altresì la firma di un modulo firma ricezione bene strumentale che viene archiviato;
- L'Ufficio dedicato alle Risorse Umane/amministrazione del personale, ai fini dell'elaborazione dei cedolini, calcolo imposte e contributi, si affida al Servizio Paghe di Allitude. Su tale servizio viene successivamente svolta una verifica formale nel momento della contabilizzazione e raccordo dei conti ad opera della Banca al fine di controllare che non vi siano anomalie.

- Tramite l'applicativo SAP, Viene utilizzata una piattaforma e-learning dedicata che traccia le partecipazioni ai corsi di formazione.

9. Processo segnalazioni di vigilanza e statistiche:

- Vengono garantiti adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni attraverso l'utilizzo dell'applicativo "DATA AB", tramite il quale avviene l'alimentazione (mediante SIB200) dell'applicativo segnaletico individuale (la fase di alimentazione è preceduta da quadrature e riconciliazioni).
- Per le segnalazioni individuali, l'Utilizzo dell'applicativo "Grace Engineering" garantisce adeguati processi autorizzativi nonché la segregazione delle utenze e la tracciabilità delle informazioni.

10.Processo supporto logistico e tecnico:

- La Banca fa affidamento alla struttura di gestione, identificata ai sensi del Regolamento di Gruppo in materia di immobili a uso strumentale, dell'attività di manutenzione/ripristino degli immobili ad uso strumentale di cui la Banca si è resa titolare.
- Per i contratti di locazione e le spese di manutenzione si applica il processo della spesa così come delineato nella normativa interna di riferimento, unitamente al relativo applicativo informatico (IVALUA) che garantisce la verifica del budget e la presenza di un Registro Fornitori di Gruppo.

- PARTE SPECIALE F -

**REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE
DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

I REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO

1. I reati con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico richiamati dall'articolo 25-quater del d.lgs. 231/2001

L'articolo 25-quater del d.lgs 231/2001 non richiama specificatamente una serie di reati, bensì fa un generico riferimento ai "Delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico" previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché all'articolo 2 della Convenzione Internazionale del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Di seguito quanto riportato dall' art. 2 della Convenzione Internazionale:

1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

2. <omissis>

3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.

4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5.<omissis>

I trattati richiamati dall'articolo sono numerosi e fanno riferimento a diverse convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo. (A titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc.).

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quater del d.lgs. 231/2001 (Reati Finanziamento al terrorismo).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati societari:

1. Anagrafe cliente

2. Gestione risorse infrastrutturali
3. Gestione apertura rapporti
4. Bonifici in partenza e arrivo (Italia/Estero)
5. Gestione incassi effetti e documenti
6. Gestione carte di debito e prepagate
7. Relazioni con comunità

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

- La Banca garantisce la conformità dell'operatività alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo/antiriciclaggio, avvalendosi di specifici applicativi in grado di consultare le basi dati dei nominativi sospetti di finanziamento al terrorismo.
- Gli uffici preposti, in conformità alle vigenti prescrizioni di legge ed al ruolo rivestito nei rapporti con i fornitori e/o clienti, approntano e consultano le liste antiterrorismo predisposte dagli organismi ufficiali.
- Controlli automatici sui nominativi sospetti di terrorismo e Paesi con cui è vietato dalla normativa operare (Black List).
- La Banca vieta di concludere operazioni ovvero aprire nuovi rapporti a favore di soggetti - persone fisiche o persone giuridiche - i cui nominativi siano contenuti nelle Liste antiterrorismo.

- PARTE SPECIALE G -
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

1. I delitti contro la personalità individuale richiamati dall'articolo 25-quinques del d.lgs. 231/2001

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.)

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.)

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000.

Pornografia virtuale (Art. 600-quater.1. c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.)

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937.

Tratta di persone (Art. 601 c.p.)

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica,

psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art.603 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti sulla personalità individuale

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

1. Gestione servizi e fornitori
2. Gestione del credito
3. Gestione risorse umane

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi di reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti sulla personalità individuale:

- Prevista richiesta contrattuale di impegno dei collaboratori esterni al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e femminile, condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa del Paese in cui essi operano.
- La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), viene svolta con particolare attenzione ed in base ad apposita procedura interna: in particolare, l'affidabilità viene valutata, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante*.
- Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da un fornitore è tenuto ad informare immediatamente l'OdV della Banca di tale anomalia
- Nei contratti con i collaboratori esterni è contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto, oltre che delle sue implicazioni per la Banca. I collaboratori devono inoltre dichiarare se, negli ultimi dieci anni, sono stati indagati in procedimenti giudiziari relativi ai delitti contro la personalità individuale.
- Presenza di codice etico che disciplina i comportamenti da tenere da parte di tutti gli esponenti aziendali, che siano in contrasto con la prevenzione dei reati contemplati dalla presente parte speciale.
- La Banca è dotata nei propri sistemi informativi di filtri costantemente aggiornati

che contrastano l'accesso a siti Internet contenenti materiale relativo alla pornografia minorile.

- Periodicamente richiama in modo inequivocabile i propri esponenti aziendali ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.
- Nel rispetto delle normative vigenti, la Banca effettua periodici controlli idonei ad impedire l'abuso dei sistemi informativi aziendali, o la commissione di reati attraverso il loro utilizzo.

- PARTE SPECIALE H -

REATI DI MARKET ABUSE E AGGIOTAGGIO

I REATI DI MARKET ABUSE e AGGIOTAGGIO

1. I reati di market abuse richiamati dall'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 ed il reato di aggioaggio richiamato dall'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D. Lgs. 58/1998) (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021).

“È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.”

Manipolazione di mercato (articolo 185 del D. Lgs. 58/1998)(articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge 238/2021).

“Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizii concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014¹⁰⁵⁴. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal

reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo."

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Aggiotaggio (articolo 2637 del codice civile).

"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di market abuse

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-ter e 25 sexies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di market abuse:

- 1) **Processo amministrazione e fiscale**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestire informazioni rilevanti/potenzialmente privilegiate relative alla relazione semestrale del progetto di Bilancio d'Esercizio, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 2) **Processo consulenza e supporto legale e fiscale**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
 - a) Gestione delle informazioni riguardanti contenziosi legali o potenziali contenziosi in essere presso la Banca, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 3) **Processo finanza**, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a) Realizzazione di operazioni finanziari sulla base di informazioni non accessibili al pubblico;
 - b) Gestione delle informazioni riguardanti l'emissione di strumenti finanziari e le loro caratteristiche, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - c) Gestione delle informazioni derivanti operazioni sul Capitale della Capogruppo, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;

- d) Gestione od omessa gestione delle informazioni derivanti dagli assetti proprietari, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate;
 - e) Gestione o omessa gestione delle informazioni derivanti dalle operazioni straordinarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 4) **Processo gestione sicurezza**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
- a) Gestione fraudolenta od omessa gestione delle informazioni relative ad una grave anomalia informatica contrariamente a quanto disposto dalla normativa interna applicabile, dalla normativa bancaria e dalle disposizioni in materia di market abuse, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.
- 5) **Processo governo dei rischi**, in relazione al quale è stata rilevata la seguente attività sensibile:
- a) Gestione delle informazioni derivanti dalla conoscenza dell'istanza di emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie, integrando un abuso o tentativo di abuso di informazioni privilegiate.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ciascuno dei processi identificati sono stati individuati i controlli e presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di market abuse e aggiotaggio.

Descrizione framework di gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing

La Banca, a presidio del rischio di integrazione dei reati di Market Abuse, ha implementato un framework per la gestione delle informazioni privilegiate e l'internal dealing che definisce la disciplina normativa interna riguardante:

- i. l'individuazione, la gestione ed il trattamento delle Informazioni Rilevanti;
- ii. l'individuazione, la gestione, il trattamento e la pubblicazione delle Informazioni Privilegiate;
- iii. la gestione e la comunicazione inerente Operazioni di internal dealing.

La normativa interna in materia si compone di:

- Regolamento di Gruppo per la gestione delle informazioni privilegiate ed internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di Gruppo per la prevenzione e gestione degli Abusi di Mercato;
- Procedura di gruppo di controlli in ambito informazioni privilegiate e internal dealing;
- Regolamento di Gruppo per le Operazioni personali.

Il suddetto framework disciplina e definisce:

- compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione delle informazioni riferibili alla Banca;
- determinazione dei criteri e delle responsabilità per la formale individuazione e classificazione delle informazioni privilegiate e delle informazioni potenzialmente privilegiate riguardanti la Banca e le società e le banche affiliate del Gruppo;
- obbligo di confidenzialità e riservatezza con rispetto a tutte le informazioni concernenti il Gruppo Bancario, il cui utilizzo deve essere strettamente circoscritto al perseguimento delle attività sociali;
- definizione formale delle condotte che devono osservare gli esponenti aziendali che hanno accesso ad informazioni privilegiate o potenzialmente tali, con particolare riferimento agli specifici obblighi informativi e di comportamento inerenti ad eventuali operazioni su strumenti finanziari compiute dai c.d. Soggetti Rilevanti e dalle Persone loro Strettamente Legate (come definite nel Regolamento di gruppo per le operazioni personali e previsto dalla relativa normativa di settore);
- al fine di disciplinare i presidi e le restrizioni per l'esecuzione di Operazioni Personali, la Banca:
 - identifica le specifiche fattispecie di Operazioni Personali che possano integrare attività vietate dalla normativa;
 - definisce i criteri di individuazione dei Soggetti Rilevanti, tenuto conto dell'impatto che tale individuazione può avere sul complesso dei soggetti operanti presso la Banca o collegati alla stessa da rapporti di collaborazione;
 - individua gli obblighi previsti in capo ai Soggetti Rilevanti in relazione alle Operazioni Personali rientranti nell'ambito di applicazione del Regolamento;
- istituzione e mantenimento di misure procedurali e organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi;
- istituzione e mantenimento di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami;
- definizione di criteri specifici per la gestione del trasferimento delle informazioni privilegiate o potenzialmente privilegiate, nel rispetto del principio generale di efficienza e di prevenzione dei rischi, ai soggetti che ne hanno effettivo bisogno al fine di svolgere la propria attività lavorativa o professionale (c.d. principio del "need to know");
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenete informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti (sicurezza fisica e logica);
- formale individuazione, registrazione ed aggiornamento delle persone che, in ragione del ruolo ricoperto, dell'attività lavorativa o professionale svolta, ovvero in ragione di progetti od eventi specifici, hanno accesso ad informazioni privilegiate;
- formale definizione dei criteri e delle modalità di gestione, aggiornamento e conservazione del Registro Insider list ovvero registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate (ex art. 115-bis del TUF);
- formale individuazione del soggetto preposto alla tenuta e all'aggiornamento del suddetto Registro, nonché alla gestione delle informazioni e dei dati personali dei

soggetti che vengono iscritti nello stesso (FGIP). La FGIP individua e monitora i tipi di Informazioni Rilevanti attraverso la Mappatura, alimentata integrando ed aggiornando il modello predisposto dalle strutture competenti di cui all'allegato 1 del Regolamento per la Gestione delle informazioni privilegiate e internal dealing. La Mappatura consente di identificare i tipi di Informazioni Rilevanti al fine di poter dare corso, ove si verifichino i relativi presupposti, agli adempimenti relativi alla gestione di Informazioni Privilegiate. La Mappatura individua le tipologie di Informazioni Rilevanti riguardanti l'Emittente e le FOCIP di riferimento, ovvero le strutture dell'Emittente che hanno accesso alle stesse nel periodo antecedente l'eventuale pubblicazione;

- informazione nei confronti delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, in merito agli obblighi giuridici e che derivano dall'aver accesso alle informazioni privilegiate ed alle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni cui hanno accesso;
- individuazione dei soggetti cui compete il controllo sulla correttezza e divulgazione dell'informazione e dei soggetti, diversi rispetto ai primi, espressamente autorizzati - funzionalmente o in relazione a casi specifici - ad intrattenere rapporti di carattere istituzionale con media, analisti ed agenzie di rating e, più in generale, alla diffusione all'esterno - anche tramite comunicati stampa o il sito web - di dette notizie;
- monitoraggio di tutti i comunicati stampa della Banca al fine di evitare l'indebita comunicazione al mercato di alcune particolari categorie di notizie (e.g. informazioni price sensitive).
- Corretta gestione, da parte delle strutture competenti, nel caso di ritardata comunicazione al mercato di informazioni privilegiate, delle comunicazioni verso CONSOB e notifica delle ragioni del predetto ritardo;
- individuazione tempestiva delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
- formale definizione delle modalità di gestione del processo di comunicazione delle informazioni al mercato;
- approvazione preventiva della comunicazione a terzi di eventuali informazioni privilegiate da parte della funzione aziendale preposta (FGIP), cui compete la valutazione della sussistenza delle condizioni poste dalla Società per la comunicazione e l'individuazione dei soggetti autorizzati ad acquisire ed utilizzare dette informazioni; l'eventuale autorizzazione può essere rilasciata solo in forma scritta;
- tracciabilità di tutte le fasi del procedimento di diffusione delle informazioni;
- espresso divieto di operare al di fuori di programmi autorizzati con riferimento alle operazioni sui titoli della Società o di società controllate.
- segregazione dei compiti tra chi propone/autorizza le attività di investimento e chi le esegue;
- segregazione dei compiti tra chi predispone la documentazione contenente informazioni price-sensitive, chi ne verifica la completezza e accuratezza e chi ne autorizza la diffusione;
- segregazione dei compiti tra chi valuta la necessità di stipulare un rapporto contrattuale con un'istituzione o un operatore finanziario, chi ne negozia i termini, chi predispone il contratto e chi lo autorizza;
- previsione di specifiche cautele contrattuali (confidentiality agreement) volte a regolare il trattamento e l'accesso ad informazioni privilegiate da parte di consulenti /

partner commerciali attraverso la previsione di specifiche clausole di riservatezza e di rispetto del Modello al fine di garantire altresì la parità informativa di tutti gli interlocutori;

- tracciabilità delle informazioni e della documentazione trasmessa alle istituzioni ed agli operatori finanziari.

Inoltre:

- Il Consiglio di Amministrazione della Banca approva, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca nelle ipotesi in cui sia richiesta, l'autorizzazione da parte dell'Autorità Competente.
- il Direttore Generale decide, in ordine al ritardo sulla diffusione al pubblico di Informazioni Privilegiate riguardanti la Banca, quando non è competente il Consiglio di Amministrazione.
- Ciascuna FOCIP segnala alla FGIP la presenza e la conoscenza di una specifica Informazione Rilevante censita all'interno della Mappatura che ritiene possa assumere carattere di Informazione Privilegiata, esplicitandone i motivi. Ai fini dell'aggiornamento del Registro Insider List, segnala inoltre alla FGIP le persone non indicate nella Mappatura che hanno avuto accesso all'Informazione Rilevante ed infine, informa tempestivamente la FGIP dell'avvenuta comunicazione di documenti contenenti Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate ad un soggetto terzo che non abbia assunto o non sia soggetto ad obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutaria o contrattuale.

In aggiunta al summenzionato framework di gestione, i cui controlli si applicano trasversalmente a tutti i processi considerati sensibili al rischio di commissione dei reati di cui alla presente sezione, si rappresentano di seguito gli ulteriori presidi di controllo specifici, con riferimento a ciascuno dei suddetti processi, a mitigazione del rischio di compimento dei reati di market abuse e agiotaggio.

1. Processo amministrazione e fiscale:

- È formalizzato un iter approvativo del Bilancio d'Esercizio della Banca, comprendente altresì l'approvazione della relazione semestrale.
- Normativa interna in materia di formazione e redazione del Bilancio.

2. Processo consulenza e supporto legale e fiscale:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione del contenzioso passivo che definisce le governance e le modalità di gestione delle informazioni relative ai contenziosi.

3. Processo finanza:

- La Banca ha formalizzato la classificazione e il processo di emissione e misurazione degli strumenti finanziari.

- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e gestione del Consiglio d'Amministrazione.
- La Banca ha definito e formalizzato il processo di convocazione e delibera dei soci d'assemblea.
- E' presente normativa interna per l'esecuzione e trasmissione degli ordini.
- E' presente normativa interna in materia di Gestione degli ordini dei clienti.
- E' presente normativa in materia di operazioni con parti correlate.
- Trasversalità e segregazione di funzioni nella gestione operativa delle operazioni straordinarie.
- La Direzione competente costituisce un punto di raccordo nella gestione delle operazioni straordinarie per il Consiglio d'Amministrazione.
- La Direzione competente raccoglie la documentazione prodotta dagli organi coinvolti nelle operazioni.
- La Direzione competente effettua un controllo sull'iter deliberativo generale dell'operazione (e.g. pagamenti per i comitati, etc.).
- La Banca ha formalizzato il procedimento di nomina degli esponenti dei suoi Organi societari.
- La Banca istituisce e mantiene sistemi e procedure per monitorare su base continuativa tutti gli ordini ricevuti e trasmessi e tutte le operazioni eseguite su strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione della Normativa in materia di Abusi di Mercato, al fine di rilevare e individuare gli ordini e le operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato, nonché per individuare e segnalare operazioni sospette.
- Le operazioni sospette possono essere individuate dai dipendenti e dai collaboratori della banca mediante la compilazione di un apposito modulo di segnalazione.
- È implementata un'apposita procedura informatica che analizza l'operatività della clientela sulla base di un modello statistico e segnala le anomalie riscontrate.
- Sono formalizzati ruoli e responsabilità con riferimento alla trasmissione delle segnalazioni sospette. In particolare, le strutture competenti individuate dalla normativa della Banca, procedono con la valutazione delle operazioni che presentano elementi di sospetto; nei casi previsti procedono con il test del ragionevole sospetto volto a determinare se essa possa costituire illecito e quindi ritenersi sospetta; qualora la segnalazione risulti fondata, viene garantita la tempestiva segnalazione alla Consob.
- La Banca organizza ed impartisce una formazione efficace e completa al personale incaricato del monitoraggio, rilevamento e individuazione degli ordini e operazioni che potrebbero costituire Abuso di mercato
- La Banca istituisce e mantiene le misure procedurali ed organizzative idonee a monitorare nel continuo e a rilevare tutte le Operazioni Personali, compiute da o per conto dei Soggetti Rilevanti, anche presso intermediari terzi.
- La Banca si dota di un Registro per il censimento dei Soggetti Rilevanti e delle Persone con cui il Soggetto Rilevante ha rapporti di parentela e Stretti Legami.
- Le Operazioni Personali (non esenti) vengono iscritte nell'apposito Registro (c.d. Registro delle Operazioni Personali), con annotazione di eventuali autorizzazioni o divieti connessi.

- E' prevista l'analisi con cadenza mensile delle Operazioni Personali rinvenibili dalla procedura informatica, da parte della struttura competente
- La Banca adotta un Regolamento di Gruppo per la gestione dei conflitti di interesse che disciplina le procedure deliberative per le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.136 TUB, degli artt. 2391 cod. civ. 53, comma4, TUB. Il Regolamento descrive procedure e presidi organizzativi per la gestione delle situazioni di interesse rilevanti a livello di governance del Gruppo, ivi incluse le operazioni ex art. 136, TUB.
- Presso la Banca è istituito il Registro dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB (denominato anche solo "Registro 136") dove è responsabilità di ogni Banca censire tutti i soggetti rilevanti ai fini della disciplina. Il regolamento prevede una specifica disciplina deliberativa per le fattispecie rientranti nell'alveo di applicazione della normativa in materia di conflitti di interesse nonché un processo di monitoraggio delle dichiarazioni rese dagli amministratori nel corso delle sedute dei CDA.
- La Banca adotta le seguenti misure generali di prevenzione rispetto al verificarsi di conflitti di interessi rilevanti:
 - lo statuto della Banca prevede requisiti di indipendenza ulteriori rispetto ai requisiti prescritti dalla normativa tempo per tempo vigente;
 - il rispetto dei requisiti di indipendenza di giudizio da parte degli amministratori è assicurato attraverso la sottoposizione dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione a una valutazione in sede di assunzione della carica e ad un periodico processo di autovalutazione disciplinato nell'ambito della Normativa interna che disciplina il processo di autovalutazione degli organi sociali;
 - lo statuto della Banca contiene ulteriori divieti e misure di prevenzione rispetto a specifiche operazioni compiute con esponenti o soggetti agli stessi riconducibili e indicano le limitazioni da adottare per la gestione di tali fattispecie; la Normativa interna di Gruppo in tema di operazioni con soggetti collegati prevede degli ulteriori presidi con riferimento alle operazioni poste in essere da dipendenti e collaboratori aziendali, diversi dalle parti correlate, nelle quali gli stessi possono avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse.
- Il Regolamento di Gruppo in materia di Gestione dei Conflitti di Interesse prevede una rendicontazione verso il Consiglio di Amministrazione.

4. Processo gestione sicurezza:

- Regolamento di Gruppo per la Gestione degli Incidenti ICT.
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni relative ad incidenti ICT ed è definita la governance degli stessi.

5. Processo governo dei rischi:

- Si veda sezione "Descrizione framework di gestione market abuse e internal dealing".
- È presente una formale definizione dei soggetti adibiti alla ricezione di informazioni rilevanti in materia di provvedimenti di assoggettamento a procedure di cui alla disciplina delle crisi bancarie .

- PARTE SPECIALE I -
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO



I REATI DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

1. I reati della salute e sicurezza sul lavoro richiamati dall'articolo 25 septies del d.lgs. 231/2001

Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è la reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-septies del D. Lgs. 231/2001.



Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

- Adozione delle misure previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/08 e gestione degli adempimenti previsti.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione del rischio reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro:

- Adozione dei documenti di valutazione dei rischi
- Definizione di un il piano generale di emergenza e di evacuazione
- Registrazione e documentazione delle attività obbligatorie per Legge e/o previste dalle normative aziendali deve essere puntuale, con particolare riguardo alla predisposizione del piano di valutazione dei rischi per la sicurezza ed alla effettuazione delle riunioni periodiche previste a livelli diversi a seconda dei temi trattati e dei partecipanti coinvolti
- Procedure per assicurare che le competenze tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e dei ruoli, compiti e responsabilità assegnati siano conformi ai requisiti di Legge e formalmente definiti in coerenza con la struttura aziendale
- Processi di formazione, informazione e addestramento effettuati in modo continuativo tramite l'effettuazione di corsi dedicati - in relazione ai rischi generali e specifici presenti sui luoghi di lavoro - sia agli utilizzatori delle dotazioni personali di prevenzione / protezione che ai responsabili ai vari livelli per la sicurezza e l'ambiente
- Monitoraggio continuativo della conformità agli obblighi di legge e delle normative aziendali, attraverso la programmazione ed effettuazione di verifiche interne su sicurezza ed ambiente opportunamente diffuse e documentate (con indicazione di: eventuali criticità emerse - azioni da intraprendere - tempi di attuazione - responsabili della loro attuazione)
- Installazione di presidi antincendio
- Adozione di strumentazione e attrezzature di lavoro con omologazione CE

– PARTE SPECIALE L –

**REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI
DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E
AUTORICICLAGGIO**



REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

1. I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita richiamati dall'articolo 25 octies del d.lgs. 231/2001

Ricettazione (Art. 648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (Art. 648-ter 1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 – bis 1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.



2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies del D. Lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

1. Gestione cassette di sicurezza
2. Perfezionamento Credito (Garanzie)
3. Gestione Archivio Unico Informatico (AUI) e segnalazione di operazioni sospette
4. Gestione acquisto beni/servizi
5. Censimento anagrafico e identificazione clientela, adeguata verifica e adeguata verifica rafforzata
6. Gestioni adempimenti di natura tributaria e fiscale
7. Gestione Bonifici in partenza/arrivo (Italia/Estero)
8. Gestione condizioni e adempimenti normativa anti-usura
9. Gestione conti e rapporti dormienti

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio:

- Esecuzione di attività di verifica atte a garantire la conformità dei comportamenti alle disposizioni vigenti in materia di antiterrorismo, antiriciclaggio e autoriciclaggio.
- Procedure di controllo anagrafico della clientela (previsto sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche), per assicurare una corretta identificazione dei soggetti. E' previsto, mediante l'ausilio del sistema informativo, dei l'incrocio con i nominativi inseriti nelle Liste antiterrorismo, prima di procedere al censimento anagrafico.
- Ai fini della corretta alimentazione dell' Archivio Unico Informatico (AUI) la Banca registra e aggiorna costantemente in tale archivio, le seguenti informazioni:
 - tipologia e stato (instaurazione o chiusura) del rapporto con descrizione esaustiva, facilmente comprensibile e consultabile;
 - codice identificativo del rapporto;
 - data di instaurazione e chiusura del rapporto;
 - Codice Cliente, dati identificativi del cliente e relativo "ndg", nonché gli estremi del documento di riconoscimento del cliente quando questi è una persona fisica;
 - Codice Cliente, dati identificativi dell'esecutore e relativo "ndg" ed estremi del



documento di riconoscimento dell'esecutore;

- Codice Cliente, dati identificativi del Titolare Effettivo e relativo "ndg", estremi del documento di riconoscimento; la registrazione deve contenere il numero di rapporto, cui la qualifica di Titolare Effettivo si riferisce;
 - Numero univoco della registrazione nell'Archivio Unico Informatico.
- Verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari, sulla base di alcuni indicatori di anomalia previsti dall'art. 41, comma 2 del d. lgs. n. 231/2007 e individuati con successivi provvedimenti attuativi (es. dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - o acquisizione di informazioni commerciali sulla azienda, sui soci e sugli amministratori tramite società specializzate; entità del prezzo sproporzionata rispetto ai valori medi di mercato; coinvolgimento di "persone politicamente esposte", come definite all'art. 1 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successivi aggiornamenti.
 - Verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
 - Controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo, ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede legale delle banche coinvolte nelle operazioni e Istituti che non hanno insediamenti fisici in alcun Paese) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie
 - Specifica normativa interna in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.
 - Adozione di adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.
 - Procedure volte all'individuazione e segnalazione delle operazioni ritenute potenzialmente sospette effettuata anche tramite una specifica procedura informatica. Inoltre, il responsabile di ciascun punto operativo è tenuto, alla fine di ogni giornata lavorativa, ad effettuare accertamenti sulle operazioni svolte, allo scopo di individuare casi di potenziali operazioni sospette.
 - In conformità alle vigenti prescrizioni di legge, la Banca monitora e aggiorna gli strumenti, anche di carattere informatico, volti a garantire l'osservanza delle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, del divieto di apertura e utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia, nonché delle misure volte all'adempimento della segnalazione di eventuali infrazioni ai sensi dell'art. 51 co. 1 del D. Lgs. 231/2007.
 - Esecuzione degli adempimenti amministrativi, contabili e tributari nel rispetto dei principi contabili di riferimento e della normativa civilistica e fiscale vigente.



- Svolgimento delle attività di sostituto d'imposta in conformità agli impegni assunti con l'affidamento della gestione del servizio.
- Gestione dei rapporti dormienti e degli adempimenti in materia di anti-usura in conformità con le normative di riferimento

– PARTE SPECIALE M –

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE



REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I reati di delitti in materia di violazione del diritto d'autore sono richiamati dall'articolo 25 novies del d.lgs. 231/2001

Art. 171, comma 1 lett. a) bis e comma 3 L. n. 633/1941

Il reato si configura mediante la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; il medesimo comportamento è punito anche quando riguardi opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione.

Art. 171-bis, comma 1 e comma 2 L. n. 633/1941

L'illecito si realizza mediante l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori; riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione e reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati.

Art. 171-ter L. n. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente



legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;

h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.



La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L. n. 633/1941

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione. Il reato si concretizza con la fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica che digitale.

Articolo 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633

La norma in esame reprime – qualora il fatto non costituisca più grave reato - la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati riferiti ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamata dall'articolo 25-novies del d.lgs. 231/01.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore:

1. Gestione delle licenze software ed eventuali adempimenti SIAE
2. Gestione improprio di contenuti multimediali.



3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- Adozione di regole comportamentali all'interno del Codice Etico che prevedono il divieto a tutti gli esponenti aziendali, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Banca, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui, assicurando il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore.
- Prevista regola comportamentale che richiede ai dipendenti di curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (software, banche dati, ecc.) nell'ambito dell'utilizzo di applicazioni software di terzi.
- Per quanto attiene all'uso delle dotazioni informatiche è richiesto ai dipendenti di non:
 - utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
 - installare sui computer o sui dispositivi aziendali assegnati programmi (software) provenienti dall'esterno ovvero dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB);
 - duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore.
- La Banca garantisce che i SW di terzi utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali, siano opportunamente identificati e che il pagamento delle licenze ai rispettivi fornitori, sia oggetto di un controllo periodico, garantendo nel tempo il monitoraggio della numerosità e le "generalità" degli applicativi di terzi.
- Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di iniziative promo-pubblicitarie, viene preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e / o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche vengono effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati, anche per il tramite di apposite Agenzie Pubblicitarie qualora la Banca si rivolga a queste per la gestione di iniziative promo-pubblicitarie, e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse.

– PARTE SPECIALE N –

**INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA**



INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. I reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono richiamati dall'articolo 25 decies del d.lgs. 231/2001

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-decies del D. Lgs. 231/2001:

1. Gestione tutela legale

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per le attività potenzialmente sensibili al reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria dovranno essere osservati dai soggetti eventualmente coinvolti come testimoni nell'ambito di un procedimento penale a carico della Banca tutti i comportamenti etici disciplinati all'interno del Codice Etico della Banca.

**– PARTE SPECIALE O –
REATI AMBIENTALI**



REATI AMBIENTALI

1. I delitti commessi in violazione delle norme sulla tutela dell'ambiente sono richiamati dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

In data 18 Agosto 2011 è entrato in vigore il D. Lgs, n. 121 del 7 luglio 2011, rubricato "Attuazione della direttiva 2008/99/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni". Mediante tale provvedimento sono state inserite due nuove disposizioni nell'ambito del codice penale e sono state ricomprese numerose fattispecie previste dal D. Lgs. n. 52 del 3.4.2006 (cd. Codice dell'Ambiente) nel novero dei cd. "reati presupposto" di cui alla sezione III del D. Lgs. n. 231/01. Successivamente nel mese di maggio 2015 sono state inserite anche le seguenti fattispecie di illecito: Inquinamento ambientale (Art. 452-bis c.p.), Disastro ambientale (Art. 452-quater c.p.), Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies c.p.), Impedimento del controllo (Art. 452-septies c.p.) e Omessa bonifica (Art. 452-terdecies c.p.).

Tra le principali fattispecie che possono essere considerate in relazione all'attività posta in essere dalla Banca, si evidenziano:

- la "gestione rifiuti non autorizzati", art. 256;
- la "violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", art. 258;
- il "traffico illecito di rifiuti", art. 259;
- le "attività organizzate propedeutiche al traffico illecito di rifiuti", art. 260;
- Violazione delle disposizioni in tema di sistema informatico di controllo della tracciabilità dei Rifiuti - SISTRI, art. 260 bis.

In relazione a tali fattispecie illecite – volte a perseguire chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni – si ritiene astrattamente ipotizzabile una qualche forma di responsabilità a carico della Società, anche a titolo di concorso con fornitori terzi eventualmente incaricati di porre in essere tali attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati Ambientali

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-undecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

- Gestione e smaltimento rifiuti
- Gestione manutenzione e ristrutturazione immobili

3. Il sistema dei controlli i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati ambientali:

- Individuazione di una funzione aziendale con il compito e la responsabilità di coordinare il personale coinvolto nelle operazioni di smaltimento dei rifiuti prodotti nel corso dello



svolgimento dell'attività Bancaria. (solo nel caso di gestione diretta interna dei rifiuti o gestione degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti)

- Adozione di efficaci procedure per la tracciabilità dei rifiuti, consistenti nella corretta gestione dei formulari (cartacei od elettronici), delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti e nella loro adeguata archiviazione, secondo i termini di legge. (solo nel caso di gestione diretta interna dei rifiuti o gestione degli adempimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti)
- Effettuazione di controlli periodici sulle attività oggetto di esternalizzazione per verificare la qualità del servizio con quanto contrattualmente definito.

– PARTE SPECIALE P –

**IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI
SOGGIORNO È IRREGOLARE**



IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. I delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono richiamati dall'articolo 25 duodecies del d.lgs. 231/2001

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato [Art. 22 comma 12, 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286]

- a) 12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
- b) 12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
- c) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- d) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- e) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine [art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da sei a sedici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.



La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Le attività, individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti in materia di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento al reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

1. Pianificazione e selezione delle risorse umane
2. Selezione Fornitori
3. Erogazione di finanziamenti

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

- Nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, la banca fa sottoscrivere clausola che prevede le società fornitrici di servizi sono tenute ad osservare le regole e i protocolli di condotta adottati dalla Banca in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico.
- Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, è inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri



privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del c.c.

**– PARTE SPECIALE Q –
RAZZISMO E XENOFOBIA**



REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

1. I reati di razzismo e xenofobia sono richiamati dall'articolo 25 terdecies del d.lgs. 231/2001

Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (art. 604 bis co. 3 c.p.)

Propaganda, istigazione e incitamento fondata in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-terdecies del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

1. Tutte le attività

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di razzismo e xenofobia:

- La Banca ha previsto specifiche regole di condotta all'interno del codice etico che disciplinano i comportamenti che i dipendenti della Banca nel corso delle proprie relazioni devono tenere nei confronti di risorse interne o esterne all'istituto appartenenti a etnie o religioni differenti dalle proprie.

– PARTE SPECIALE R –
FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE



I REATI DI FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

1. I reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati sono richiamati dall'articolo 25 quaterdecies del D. Lgs. 231/2001

La legge n. 39 del 3 maggio 2019 ha dato attuazione, nel nostro ordinamento, alla **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive**, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel **D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231**, un nuovo art. **25 quaterdecies**.

L'intervento normativo si basa sulla previsione della responsabilità della persona giuridica anche per le frodi sportive ed il gioco illegale, con espresso richiamo alla disciplina vigente, contenuta negli artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. La richiamata legge nazionale punisce all'art. 1 il delitto di frode sportiva, intesa come offerta o promessa di denaro, ovvero atto fraudolento, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello del corretto e leale svolgimento della competizione.

L'art. 4, più articolato e complesso, racchiude diverse fattispecie contravvenzionali, riferite al gioco ed alle scommesse illegali.

Frode in competizioni sportive (Art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000

2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.

3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa – (Art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401)

1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su



attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell' Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazioni di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle



finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.

Le sanzioni previste dal nuovo articolo 25-*quaterdecies* per la violazione di tali fattispecie comprendono anche l'interdizione, nel caso di delitti, per una durata non inferiore ad un anno. Sul versante della responsabilità personale, invece, rilevante appare l'introduzione della confisca penale obbligatoria, anche per equivalente, prevista dall'art. 4 del DDL, anche in caso di applicazione della pena su richiesta.

*Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies* D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)*

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

2. Le attività individuate come sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Frode in competizioni sportive

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-*quaterdecies* del D. Lgs. 231/2001.

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- 2. Gestione Relazioni esterne, attività di promozione istituzionale.
- 3. Gestione del Credito, concessione e revisione.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode in competizioni sportive:

- Fare riferimento alle modalità definite nello specifico Regolamento per la gestione delle iniziative di sponsorizzazioni e di beneficenza, avendo riguardo ad iniziative sensibili alla fattispecie di reato in esame.
- Il Regolamento del Credito, definisce compiti, responsabilità e modalità funzionali alla valutazione delle finalità perseguite dalla clientela con operazioni di



finanziamento e/o affidamento, acquisendo preventivamente tutte le necessarie od opportune informazioni operative concernenti il cliente affidatario.

- Particolare attenzione deve essere posta nei confronti della clientela operante nei settori merceologici ritenuti sensibili alla fattispecie di reato esaminata (es. operatività della società nell'ambito del gioco di scommesse on line, della gestione di concorsi, della organizzazione di competizioni sportive, ecc. assegnati per legge o concessione dallo Stato o da altro ente concessionario).
- Divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori di porre in essere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.
- Divieto di stipulare contratti e/o effettuare operazioni commerciali e/o finanziarie che, sia in via diretta che per il tramite di soggetti interposti, concorrano alla commissione di reati presupposto dell'articolo 25-quaterdecies del D. Lgs. 231/2001.
- Divieto di affittare o concedere in comodato d'uso gratuito locali e spazi aziendali a privati, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi allo scopo, anche occasionale e/o accessorio ad altre finalità, di tenere al loro interno attività, ancorché legali, di giochi, di scommesse, di concorsi pronostici.
- Nel caso alla Banca sia proposta un'operazione che presenta un profilo di rischio per i reati di cui alla presente fattispecie, essa deve essere valutata preventivamente coinvolgendo anche l'OdV, il cui parere sarà inserito a corredo istruttorio in sede di delibera.

- PARTE SPECIALE S -
REATI TRIBUTARI



I REATI TRIBUTARI

1. I reati tributari richiamati dall'articolo 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.



Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato SICUREZZA è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74).

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:



a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.



2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati tributari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001 (Reati Tributari).

Di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati tributari:

1. Gestione della contabilità ordinaria e del servizio amministrativo
2. Gestione della fatturazione attiva
3. Gestione oneri deducibili
4. Gestione IVA
5. Gestione degli adempimenti dichiarativi periodici e calcolo imposte – IRES
6. Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta[Gestione degli adempimenti fiscali, tributari e di sostituto d'imposta in service per servizi resi a società controllate]
7. Comunicazione informative ad Agenzia delle Entrate

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati tributari:

- Predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario, nel rispetto dei principi civilistici e fiscali vigenti:
 - Identificazione dei dati e delle notizie che ciascuna funzione od unità organizzativa deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro trasmissione alla funzione responsabile;
 - Previsione di istruzioni rivolte alle unità organizzative che indichino dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla redazione del bilancio per le chiusure periodiche
 - Mappatura a sistema dei conti ed i relativi saldi del bilancio di verifica per la corretta riconduzione dei saldi ai conti del bilancio di esercizio;
 - Registrazioni contabili riferite ad un esercizio siano effettuabili solo nei periodi di contabilizzazione aperti;
 - Sistema che non consente la duplicazione dei numeri delle registrazioni contabili.
- Mantenimento di una condotta improntata ai principi di correttezza, trasparenza e collaborazione nello svolgimento delle procedure volte alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle comunicazioni sociali in generale.



- Controlli trimestrali da parte della Società di Revisione incaricata del controllo contabile.
- Previsione della rilevazione, trasmissione e aggregazione delle informazioni contabili finalizzate alla predisposizione di comunicazioni sociali tramite sistema informatico, in modo che sia sempre garantita la tracciabilità dei singoli passaggi del processo di formazione dei dati e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati a sistema.
- Sistema di monitoraggio e controllo del rischio fiscale afferente ai processi aziendali e di business e dei contenziosi fiscali.
- Fornitura di informazioni veritiere ed appropriate sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

– PARTE SPECIALE T –
REATI DI CONTRABBANDO



CONTRABBANDO

1. I reati di contrabbando sono richiamati dall'articolo 25 sexiesdecies del d.lgs. 231/2001

Reati di contrabbando (Artt. 282 e ss. del d. lgs 43/1973)

I reati di contrabbando, previsti dagli artt. 282 e s.s. del D.P.R. 43/1973, puniscono una serie complessa di comportamenti accomunati dalla sottrazione delle merci al controllo doganale e dalla conseguente evasione dei diritti di confine. Con il termine diritti di confine si fa riferimento ai dazi di importazione e a quelli di esportazione, ai prelievi e alle altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, ai diritti di monopolio, alle sovrimposte di confine e ad ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Nello specifico i delitti di contrabbando vengono delineati nel Titolo VII Capo I del D.P.R. 43/1973 (c.d. testo unico delle leggi in materia doganale) agli artt. da 282 a 301:

- Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali);
- Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine);
- Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci);
- Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea);
- Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali);
- Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali);
- Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali);
- Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione);
- Articolo 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti);
- Articolo 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea);
- Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
- Articolo 292 (Altri casi di contrabbando);
- Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato);
- Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

L'art. 295 TU Doganale dispone che per i delitti previsti negli articoli precedenti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando, nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;



b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita.

L'ultimo comma prevede, per gli stessi delitti, che alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di euro 49.993.

Con il D.gs. 141/2024, le violazioni contemplate dal Testo unico accise (d.lgs. 504/1995, TUA), sono ora inserite tra i reati presupposto del d.lgs. 231/2001, causando inevitabili ripercussioni sulle imprese che importano e commerciano merci soggette ad accise (tabacchi, alcolici e prodotti energetici) che rischiano di incorrere in pesanti sanzioni. Di seguito si riportano gli illeciti di cui al TUA (Testo Unico Accise).

Di seguito le fattispecie di reato previste nel T.U. accise:

- Art. 40 (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici)
- Art. 40-bis. (Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati).
- Art. 40-quinquies (Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita).
- Art. 41 (Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
- Art. 42 (Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche)
- Art. 43 (Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche)
- Art. 46 (Alterazione di congegni, impronte e contrassegni)
- Art. 47 (Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)
- Art. 49 (Irregolarità nella circolazione)

L'art. 301 comma 1, come modificato dal Decreto Legislativo 4 ottobre 2022 n. 156, stabilisce la seguente misura di sicurezza patrimoniale:

1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. (Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona).



2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d. lgs. 231/2001 con riferimento ai reati di Contrabbando

Relativamente ai reati di contrabbando, i rischi di commissione dei medesimi possono presentarsi nell'ambito dei processi relativi all'acquisizione di beni e/o servizi oggetto d'importazione che siano assoggettati al pagamento di diritti di confine.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-sexiesdecies del D. Lgs. 231/2001:

2. acquisto di beni di provenienza extra UE omettendo il versamento dei diritti di confine eventualmente dovuti - Gestione acquisti di beni e servizi.

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Nell'ambito dei processi relativi agli acquisti di beni e servizi, il sistema dei controlli e dei presidi si fonda sui seguenti principi:

- Ciascuna delle fasi inerenti al processo di acquisto deve essere opportunamente disciplinata attraverso protocolli/procedure formalizzati, diffusi e condivisi.
- Gestione degli acquisti di beni e dei servizi nel rispetto delle procedure aziendali che contengono principi di comportamento e presidi di controllo che esplicano la loro efficacia anche in relazione alla prevenzione dei reati suddetti.
- Nel caso in cui sorga l'esigenza di acquisire un bene/ servizio da un fornitore estero non presente nell'Albo Fornitori occorre procedere preventivamente al suo censimento in anagrafe fornitori, locale o di gruppo, nel rispetto di quanto previsto dalle procedure di riferimento in merito ai controlli da effettuare sul fornitore stesso.
- Formalizzazione chiara delle deleghe di spesa assegnate a ciascun soggetto autorizzato all'acquisto di beni e/o servizi, con la previsione di obblighi di rendicontazione periodica in merito all'esercizio delle deleghe.
- Verifica della correttezza relativa alla documentazione attestante la provenienza e l'autenticità dei beni e servizi acquistati.
- divieto di introdurre merci che violino prescrizioni, divieti e limitazioni di cui al Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale.
- verifica, da parte dell'Organismo di Vigilanza, del rispetto delle prescrizioni mediante, ad esempio, un controllo campionario sugli acquisti effettuati, valutando il rispetto dei criteri e delle modalità operative definite.
- Segnalazione dei comportamenti difforni alle previsioni del Modello (e alla normativa interna che lo integra) all'Organismo di Vigilanza da parte del personale che ne abbia notizia.

Le modalità operative per la gestione del processo in cui emerge il rischio di commissione dei reati di contrabbando sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale



del presente protocollo. In particolare, si fa riferimento al Regolamento Interno che descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa, al Codice Etico ed alla regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di:

- gestione degli acquisti di beni e servizi → allo stato attuale non disponibile

**PARTE SPECIALE [U] - REATI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE**



REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

I reati contro il patrimonio culturale 25 septiesdecies e 25 duodevicies del d.lgs. 231/2001

Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.



Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di



esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.



Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevices del D. Lgs. 231/2001. In particolare, i processi sensibili sono i seguenti:

1. Gestione e manutenzione beni immobili:
 - a. importazione illecita di beni di valore artistico o culturale nell'ambito delle attività di arredamento di un immobile di proprietà della Banca;

Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati contro il patrimonio culturale:

- I ruoli e le responsabilità connessi alle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili sono specificatamente definiti e opportunamente formalizzati.
- La Banca ha recepito il "Regolamento di Gruppo in Materia di Gestione immobili ad uso strumentale", il quale stabilisce i comportamenti da seguire con riferimento all'acquisizione, vendita, detenzione e gestione di immobili strumentale. Il Regolamento declina altresì il ruolo delle strutture e degli Organi di Capogruppo nella valutazione e autorizzazione dell'acquisizione di immobili che, secondo quanto disposto dal Contratto di Coesione, sono Operazioni di Rilievo Strategico (art. 14.1).
- La Banca, in sede di acquisto o comunque nel momento in cui entra nella disponibilità di un bene immobile, effettua un censimento ex-ante che permetta l'individuazione di eventuali beni mobili aventi carattere artistico culturale.
- I fornitori di cui si avvale la Banca nello svolgimento delle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale sono identificati secondo criteri che tengano conto della specializzazione e della competenza degli stessi in relazione a tali tipologie di beni. I contratti con tali fornitori prevedono clausole che impongano alla controparte contrattuale un pieno rispetto di tutte le normative applicabili in materia di tutela dei beni culturali.

**PARTE SPECIALE [V] - REATI FRODE E FALSIFICAZIONE
DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**



REATI IN MATERIA DI IN MATERIA DI FRODE E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI

I reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori richiamati dall'art. 25 octies 1

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art 493-ter c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. È altresì punibile chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, previsto dall'art. 493-quater c.p.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, previsto dall'art. 640-ter.

Tale reato è costituito dalla condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con



qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire seicentomila a tre milioni se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648 648-bis e 648-ter è punito con la reclusione da due a sei anni.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25- octies.1, comma 2)

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente differenti sanzioni pecuniarie in conformità al numero di anni di reclusione previsti per il delitto commesso.

1. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del d.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'articolo 25-octies 1 del D. Lgs. 231/2001. In particolari i processi sensibili sono i seguenti:

1. Incassi e pagamenti, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a. Trasferimento all'estero di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da



ostacolare operazioni di sequestro preventivo/sequestro/confisca. Utilizzo di applicativi di tesoreria alterati fraudolentemente al fine di trarre un vantaggio indebito per la società in sede di gestione dei pagamenti nell'ambito dell'attività di gestione bonifici estero.

- b. Trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di bonifico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o in materia di documentazione antimafia ovvero di agevolare la commissione di uno dei reati di riciclaggio.
 - c. Trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di bonifico al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o le disposizioni antimafia, ovvero di agevolare la commissione di uno dei reati di riciclaggio.
2. Gestione Servizi di investimento, in relazione al quale potrebbe sussistere il rischio di trasferimento fraudolento di denaro, beni o altre utilità mediante operazioni di investimento o in fase di apertura di posizioni di investimento.
3. Antiriciclaggio, in relazione al quale sono state rilevate le seguenti attività sensibili:
 - a. *nell'ambito di un più ampio disegno criminoso e non esercitando correttamente le sue funzioni, la Funzione Antiriciclaggio potrebbe concorrere ad attribuire fittiziamente a persone diverse dal titolare effettivo la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, o disposizioni in materia antimafia, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter (es. omessa segnalazione di operazioni sospette e approvazione dell'operatività di un cliente per trasferire fittiziamente beni ad altri, al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio).*
 - b. *La Funzione Antiriciclaggio, nella gestione delle proprie attività, potrebbe agevolare fraudolentemente il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero il compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare operazioni di sequestro preventivo/sequestro/confisca. La Funzione Antiriciclaggio potrebbe favorire l'approvazione dolosa dell'operatività di un cliente a seguito della gestione non corretta delle operazioni di adeguata verifica ordinaria / semplificata / rafforzata per agevolare lo stesso in operazioni di trasferimento di beni, valori o denaro al fine di eludere l'applicazione della confisca e degli altri mezzi di prevenzione patrimoniale, o le disposizioni antimafia, ovvero al fine di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.*
4. Nella fase di acquisti beni e servizi, la Banca potrebbe porre in essere operazioni di interposizione reale o fittizia, attraverso una serie di manipolazioni e falsificazioni che ostacolano la tracciabilità del denaro e dei beni, con lo scopo di eludere l'applicazione delle norme in materia di prevenzione patrimoniale o di contrabbando, o le disposizioni antimafia, o di agevolare la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di beni di provenienza illecita.
5. Nella fase di concessione credito alla clientela, la Banca potrebbe porre in essere dolosamente attività che facilitano l'occultamento o il trasferimento di beni illeciti al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniali o disposizioni antimafia.



2. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

Le modalità operative per la gestione dei processi in cui emerge il rischio di commissione di reati di frode e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti sono disciplinate nella normativa interna, sviluppata ed aggiornata a cura delle strutture competenti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo. In particolare, si fa riferimento al Regolamento Generale Aziendale che descrive i principali compiti di ciascuna unità organizzativa, al Codice Etico e alla regolamentazione tempo per tempo vigente in materia di:

- Concessione credito alla clientela;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione Servizi di Investimento;
- Gestione attività antiriciclaggio e S.O.S.